

# Uilca Previdenza News

*Editoriale*

**TASSATO ANCHE IL FUTURO: GLI ERRORI DEL GOVERNO SU TFR IN BUSTA PAGA E L'IMPOSTA SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE**



Nonostante lo abbiano detto tutti, il Governo sembra decisamente intenzionato a seguire la strada sbagliata: nella Legge di Stabilità (cfr. art. 6 e 44) applica una vera e propria operazione contro il nostro futuro, che riepiloghiamo nei seguenti punti:

1. da marzo 2015 si potrà di ottenere il TFR in busta paga, mese per mese e con previsione di **irrevocabilità** fino al 30 giugno 2018, con **tassazione progressiva in busta paga**;
2. i rendimenti dei fondi pensione saranno tassati al 20% (o forse qualche punto percentuale in meno; in precedenza era prevista un'aliquota del 11,5%);
3. i rendimenti del TFR lasciato in azienda saranno tassati al 17% (in precedenza era 11%).

Partiamo dal TFR in busta paga: è chiaro ed evidente che **non conviene chiedere il TFR in busta paga**. La tassazione, infatti, è come minimo del 23%, mentre se è messo nel fondo pensione, è al massimo del 23%, ma può scendere fino al 9%. Inoltre sebbene non faccia cumulo ai fini dei famosi 80 € di bonus,

*fa cumulo per tutto il resto: reddito utile ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico, reddito utile per la detassazione del premio di produttività, Isee. In pratica si tratta di un'operazione populistica che può essere utile solo per chi veramente non arriva alla fine del mese. Ma allora la domanda è: perché spremere queste persone con la tassazione progressiva?! Inoltre chi non arriva alla fine del mese, probabilmente ha già una cessione del V e quindi non potrà ottenere il TFR in busta paga.*

*Si tratta dunque di una possibilità che produrrà scarsi effetti – altro che rilancio dei consumi! – ed è anche profondamente diseducativa. Va contro tutto quello che ci siamo detti negli ultimi anni, che **col contributivo l'integrazione pensionistica è necessaria**. Il messaggio, proprio perché proveniente dal Governo, è devastante ed è l'esatto opposto di quello che ci si aspetterebbe da chi ha a cuore il futuro del Paese.*

*Quanto al secondo aspetto, l'incremento della tassazione dei rendimenti dei fondi pensione al 20%, produce poco gettito in più, peraltro incerto (legato alla presenza effettiva di rendimenti) e verrebbe applicato anche ai rendimenti del 2014, retroattivamente!*

*Questa palese ingiustizia, a dire il vero, **colpisce meno di quanto sembri a prima vista dato***

## In questo numero

Tassato anche il futuro: gli errori del Governo su TFR in busta paga e l'imposta sui rendimenti dei fondi pensione Pag. 1

Le nuove disposizioni sui limiti agli investimenti dei fondi pensione e sui conflitti di interesse. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 166/2014! Pag. 2

Covip risponde sulla prestazione frazionata Pag. 3

## TASSATO ANCHE IL FUTURO: GLI ERRORI DEL GOVERNO SU TFR IN BUSTA PAGA E L'IMPOSTA SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

(SEGUE DA PAG. 1)

che ai titoli di Stato (in cui è investito circa il 60 delle masse dei fondi pensione) resterebbe l'imposta del 12,5%. Dunque in media saremmo intorno al 15-15,5%, ben al di sotto della tassazione dei rendimenti del TFR (17%). In termini di montante finale si può stimare una perdita tra il 5 e il 10% (la tassa sul futuro!). Non è molto, ma comunque l'ingiustizia resta, visto anche che in tutta Europa i rendimenti non sono tassati (modello di tassazione EET). In linea generale si rischia di danneggiare la considerazione della previdenza complementare presso l'opinione pubblica. Pur conside-

rando che i fondi pensione restano vantaggiosi rispetto ad altre forme di investimenti, è innegabile che con questa operazione il Governo dà un messaggio fuorviante ai cittadini, cui va invece ricordato che la pensione di scorta è essenziale. La strada sbagliata, dunque. Quella giusta prevede tanta **educazione previdenziale**, un piano di ampio respiro che coinvolga tutti dallo Stato, alle Parti Sociali, agli operatori e che abbia una durata di più anni, da svolgersi nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze (anche televisive e virtuali).



### LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI LIMITI AGLI INVESTIMENTI DEI FONDI PENSIONE E SUI CONFLITTI DI INTERESSE. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO 166/2014!

La normativa sui limiti di investimento dei fondi pensione di cui al DM 703/96 è stata sostituita dal DM 166/2014 che è entrato in vigore il 28 novembre scorso.

Si tratterà di una sostituzione molto graduale: il singolo fondo pensione dovrà attenersi a quanto previsto dalle vecchie regole fino a quando non si sarà adeguato a quelle nuove, adeguamento che dovrà comunque avvenire entro il periodo transitorio di 18 mesi (dunque entro il 28 maggio 2016) trascorso il quale il DM 703/06 potrà essere effettivamente accantonato.

La nuova normativa presta molta attenzione alle capacità gestionali, alla struttura organizzativa preposta alla gestione e ai relativi processi decisionali. Questo comporta naturalmente una maggiore responsabilizzazione nel controllo e nella gestione dei rischi.

Le nuove norme riguardano tutti i fondi di previdenza complementare, sia pure con qualche parziale eccezione: l'applicazione è piena per fondi negoziali e aperti, vi è invece una parziale eccezione per i fondi preesistenti. Questi ultimi possono continuare ad avere una gestione me-

dante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private, limitatamente a tali gestioni assicurative, non si applicano i limiti agli investimenti di cui al DM 166. Analoga eccezione resta per i preesistenti in relazione alla gestione immobiliare diretta, tuttora ammissibile in base al DM 62/07 fino al 20% del patrimonio. Anche i Pip, cui si applicano le regole del settore assicurativo, sono esenti dai nuovi limiti agli investimenti, pur essendo comunque obbligatorio rispettare le altre norme in materia di principi e criteri generali di gestione, documento sulla politica degli investimenti e conflitti di interesse. Sono altresì esenti i fondi pensione preesistenti interni a banche e assicurazioni, configurati come riserve di bilancio.

Una delle principali novità introdotte con il nuovo testo è il generale aggiornamento delle regole rispetto al contesto normativo attuale: il vecchio 703, infatti, era stato elaborato in un modo profondamente diverso da quello di oggi, tanto che la copertura valutaria era definita in relazione all'ECU.

## LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI LIMITI AGLI INVESTIMENTI ...

(SEGUE DA PAG. 2)

Con il nuovo provvedimento le definizioni di strumenti finanziari, Oicr, fondi alternativi, derivati, sono allineate a quelle del testo unico della finanza. Allo stesso modo, la nozione di mercati regolamentati, con l'apertura a molti mercati universalmente giudicati affidabili, consente maggiori libertà di investimento prima non previste.

Il DM 166 si fonda poi su un nuovo approccio alla regolazione dei fondi pensione in cui tutti gli investimenti sono tendenzialmente ammessi a patto che siano funzionali agli obiettivi degli aderenti del fondo pensione e che quest'ultimo sia in grado di gestire i tipi di investimento che intende realizzare. Questi aspetti vengono poi formalizzati nel documento sulla politica degli investimenti, che è oggetto di controllo della Covip e può essere chiesto in visione dagli aderenti del fondo stesso.

Per i fondi pensione vengono meno le restrizioni quantitative non più attuali: sarà ad esempio possibile investire in FIA (fondi di investimento alternativi) aperti, si amplia la nozione di mercati regolamentati (non più limitata ai soli mercati di europei, di Usa, Canada e Giappone), sono possibili investimenti in materie prime fino al 5% del portafoglio.

Non tutte le restrizioni quantitative vengono meno e, addirittura, alcune sono più restrittive

che in passato: ad esempio, la parte di portafoglio investita in titoli non quotati non può superare il 30%. Una forte restrizione si registra poi in materia di esposizione valutaria, da limitare al 30% non euro. Inoltre si prevede l'applicazione del limite di concentrazione del 5% per emittente anche in relazione all'investimento in un singolo FIA italiano riservato.

Le regole sui conflitti, infine, richiedono l'adozione di misure organizzative in grado di identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Si richiede che i fondi formulino per iscritto, applichino e mantengano un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse.

Resta comunque ferma la norma che prevede che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato e nel depositario. Rispetto al passato, questa incompatibilità viene ampliata anche alle analoghe funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario. Viene invece meno l'incompatibilità tra le funzioni direttive delle fonti istitutive e quelle del relativo fondo pensione.



## COVIP RISPONDE SULLA PRESTAZIONE FRAZIONATA

A giugno 2014 Covip è tornata sul tema dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma frazionata.

La Commissione aveva già ammesso la possibilità che, una volta esercitata l'opzione in ordine alle modalità di erogazione della prestazione pensionistica (in rendita e/o in capitale), l'aderente interessato potesse scegliere di percepire immediatamente solo una parte della prestazione

stessa per poi richiedere l'erogazione della restante in un momento successivo.

Con la recente risposta a quesito, Covip ha innanzitutto chiarito che il fondo pensione può dare informativa dell'opzione predetta utilizzando lo strumento di comunicazione che reputa più adeguato senza quindi dover procedere alla modifica dello Statuto. In secondo luogo, la Commissione ha precisato che la facoltà di definire le percen-



## COVIP RISPONDE SULLA PRESTAZIONE FRAZIONATA

(SEGUE DA PAG. 3)

tuali massime di richiesta di ciascuna tranche di prestazione compete all'iscritto (e non al fondo), chiaramente nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla normativa di settore.

Si è quindi prospettata la possibilità che l'iscritto scelga di fruire della prestazione in momenti successivi ottenendo ad esempio la prima quota di prestazione suddivisa per metà in rendita e per metà in capitale e successivamente la rimanente parte parimenti ripartita. Sul punto l'Autorità di Vigilanza ha espresso parere negativo in quanto

la prestazione pensionistica, in sostanza, verrebbe erogata con modalità che ne comporterebbero un eccessivo frazionamento.

Covip ha infine escluso che l'aderente che scelga la prestazione frazionata possa accedere alle anticipazioni o chiedere il trasferimento in quanto tali benefici fruibili solo in fase di accumulo, ha reputato invece possibile la variazione del comparto di investimento, atteso che la quota di posizione individuale non percepita continua ad essere gestita dal Fondo.

**CORSO MEFOP - UNITUS** Corso professionalizzante sulla previdenza complementare

Certifica la tua professionalità,  
scopri come

**EDIZIONE SU ROMA  
E MILANO**

Per gli iscritti Uilca è previsto il costo per i soci Mefop pari a € 1.700,00 + iva.



Per informazioni ed iscrizioni [http://formazione.mefop.it/corso\\_professionalizzante.php](http://formazione.mefop.it/corso_professionalizzante.php)

**Per approfondimenti consulta  
la sezione previdenza del sito  
[www.uilca.it](http://www.uilca.it)**

-----  
**SEGRETERIA NAZIONALE  
AREA PREVIDENZA**  
-----

VIA LOMBARDIA, 30  
00187 ROMA  
TEL. 06/4203591  
FAX 06.484704  
E-MAIL: [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)  
PAGINA WEB: [www.uilca.it](http://www.uilca.it)